



COMUNICATO STAMPA n. 175/23

Lussemburgo, 22 novembre 2023

Sentenze del Tribunale nelle cause riunite T-302/20, T-303/20 e T-307/20 Del Valle Ruíz e a. / SRB, e nelle cause T-304/20 Molina Fernández / SRB, T-330/20 ACMO e a. / SRB e T-340/20 Galván Fernández-Guillén / SRB

Risoluzione del Banco Popular: gli azionisti e i creditori interessati non avevano diritto a un indennizzo da parte del Fondo di risoluzione unico

Infatti, essi non avrebbero ricevuto un trattamento migliore in caso di liquidazione della banca rispetto a quello risultante dalla sua risoluzione

Dopo la crisi finanziaria mondiale del 2008, il legislatore dell'Unione ha introdotto una serie di misure (Unione bancaria) volte a proteggere i mercati finanziari dell'Unione. Una di queste misure è il **meccanismo di risoluzione unico (SRM)**, il cui obiettivo principale è consentire una risoluzione ordinata delle banche senza ricorrere al denaro dei contribuenti, promuovendo nel contempo la stabilità finanziaria. Se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto, il **Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU)**, un'agenzia dell'Unione, può, a determinate condizioni, adottare un programma di risoluzione che dovrà essere approvato dalla **Commissione**.

Il **Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU)** fa anch'esso parte dell'Unione bancaria. Si tratta di un fondo di emergenza, utilizzabile in tempi di crisi e finanziato dallo stesso settore bancario.

Nel giugno 2017, il SRB ha adottato un programma di risoluzione per la banca spagnola Banco Popular, che è stato approvato dalla Commissione e ha portato all'acquisto delle azioni del Banco Popular al prezzo di EUR 1 da parte della banca spagnola Banco Santander ¹.

Secondo il regolamento dell'Unione relativo alla risoluzione degli enti creditizi ², se è accertato che gli azionisti o i creditori di un'entità oggetto di un'azione di risoluzione hanno sostenuto perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in caso di liquidazione di tale entità con procedura ordinaria di insolvenza, il SRB può ricorrere al SRF per indennizzarli.

Nel caso del Banco Popular, per stimare tale potenziale differenza di trattamento, **una valutazione** della banca in uno scenario ipotetico di liquidazione è stata effettuata da un **perito indipendente** e gli **azionisti e creditori interessati** hanno avuto la **possibilità di esprimersi** su quest'ultima.

Il SRB ha successivamente deciso che gli azionisti e i creditori interessati non avrebbero ricevuto un trattamento migliore in caso di liquidazione del Banco Popular rispetto a quello risultante dalla risoluzione e che non avevano diritto a un indennizzo da parte del SRF.

Diversi azionisti e creditori interessati hanno contestato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Le presenti cause offrono, per la prima volta, l'occasione al Tribunale di pronunciarsi sulla legittimità di una siffatta decisione.

Il Tribunale respinge i ricorsi, in particolare per quanto riguarda la contestazione dell'**indipendenza del perito** e il

mancato rispetto del **diritto di essere ascoltati** degli azionisti e creditori interessati. Esso ritiene inoltre che, nella sua **valutazione, il perito si sia basato su una metodologia corretta e che non sia incorso in errori manifesti nella valutazione delle attività del Banco Popular**. Il risultato all'esito di una procedura ordinaria di insolvenza sarebbe stato quindi identico a quello risultante dalla risoluzione, cosicché **il diritto di proprietà degli azionisti e dei creditori interessati non è stato leso**.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-302/20](#), [T-303/20](#) e [T-307/20](#), [T-304/20](#), [T-330/20](#) e [T-340/20](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ V. [comunicato stampa della Commissione](#).

² [Regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.